



**COMUNE DI CAMERI**  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 11/04/2017**

**OGGETTO:**

**VARIANTE PARZIALE N. 32 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. PER MODIFICA DELL'ART. 16, COMMA 9 DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE DI ATTUAZIONE - APPROVAZIONE DEFINITIVA**

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 6/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la variante strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;

dato atto:

- che il vigente PRG individua una "corona" di contenimento del centro abitato denominata "Percorso verde di configurazione urbana" che si pone quale elemento di materializzazione dei margini dell'"Area di ricomposizione urbana" entro la quale contenere le previsioni di espansione dell'edificato;
- che a tale area, ai sensi dell'art. 16, comma 9 delle NUA del PRG è stato assegnato un indice di utilizzazione territoriale utile per attuare gli interventi di ricomposizione urbana (nuova edificazione residenziale);
- che ciò ha conseguentemente attribuito a tali aree un valore ai fini della tassazione IMU/TASI;

vista la scarsa attuabilità delle opportunità generate dalla norma: da un lato il calo delle attività immobiliari, conseguenza della crisi nazionale del settore edilizio, riscontrabile anche a scala locale e dall'altro lato la difficoltà di realizzazione di alcuni comparti individuati ai fini dell'espansione degli insediamenti residenziali nelle aree di ricomposizione urbana;

ritenuto di rispondere alla crescente necessità di ridurre la pressione fiscale imposta su tali aree mantenendo la valenza del "Percorso di configurazione urbana" quale elemento connettivo tra tessuto urbano e ambito rurale, limite all'ampliamento delle aree edificate e soprattutto, di area per servizi pubblici;

richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2016 con la quale veniva adottato il progetto preliminare di variante parziale n. 32 al PRG, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., di modifica dell'art. 16, comma 9 delle Norme Urbanistiche Edilizia di Attuazione;

ritenuto pertanto di procedere con la modifica dell'art. 16 delle Norme Urbanistiche Edilizia di Attuazione del P.R.G. attraverso una variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

visti i contenuti della variante;

atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

ritenuto di non procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante si limita ad una modifica normativa e pertanto non sono previste trasformazioni di aree agricole e/o modifiche di azionamenti;

vista la proposta tecnica del progetto definitivo predisposta dall'arch. Lucia Ferraris, con studio a Novara in Via Passalacqua n. 10, in data aprile 2017, costituita da un elaborato dattiloscritto in formato A4;

dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS;

visto:

- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'organo tecnico comunale di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 25/09/2014 avente oggetto "D.LGS 152/2006 E L.R. 40/1998 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale – Istituzione Organo Tecnico ed Ufficio Deposito”;

vista la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 08/09/2016, con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e che a tal uopo è stato predisposto dall'arch. Lucia Ferraris il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in data agosto 2016;

ritenuto altresì, in assenza in organico di personale interno a cui conferire tale incarico con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito, di affidare l'incarico ad un professionista esterno in possesso di tale capacità professionale adeguata ad espletare le mansioni di Organo Tecnico Comunale con il compito di determinare se la suddetta proposta di variante parziale al PRGC, per gli argomenti trattati, debba essere assoggettata o no alla fase di Verifica Ambientale Strategica;

visto il parere espresso da Arpa, in qualità di Ente competente in materia ambientale sul "Documento Tecnico di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica" e dato atto che gli altri Enti coinvolti non hanno espresso parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

viste le motivazioni dettagliatamente esplicitate nell'allegata "Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS", redatta dall'arch. Roberto Gazzola in data novembre 2016, di procedere all'esclusione della Variante al PRG oggetto della presente deliberazione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita di verifica di assoggettabilità, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

visto che la deliberazione comunale è stata depositata in visione presso la Segreteria comunale e pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune di Cameri per trenta giorni consecutivi a partire dal 01/02/2017 compreso e che al riguardo non sono pervenute osservazioni;

visto che tale deliberazione è stata inviata in data 27/01/2017 alla Provincia di Novara al fine di ottenere la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17, nonché della compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 383-28587 del 05/10/2004 e con i progetti sovra comunali presentati;

visto il decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 43/2017 in data 06/04/2017 che ha ritenuto:

- soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito alla puntuale elencazione delle condizioni di classificazione della variante, per cui la variante è classificata come parziale;
- la modifica proposta compatibile con i disposti del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-25587 del 05/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004;

dato atto che in data 18/05/2015 con DGR n. 20-1442 è stato riadottato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 20 del 21/05/2015 e che attualmente vigono le prescrizioni di salvaguardia, nello specifico: rientrano in tale categoria le prescrizioni riferite ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice contenute negli articoli 3 comma 8, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 10, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 6 e 7, 23 commi 7 e 8, 26 comma 5, 33 commi 5, 6, 13 e 19, e 39 comma 8 delle norme di attuazione, nonché nelle specifiche prescrizioni d'uso riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del

*Piemonte, Prima parte*”, all’interno della sezione “*prescrizioni specifiche*” presente nelle schede relative a ciascun bene vincolato;

ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., di procedere all’approvazione definitiva della variante medesima;

atteso che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs 33/2013;

richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

richiamata la direttiva 42/2001/CE;

richiamato il D.Lgs 152/2006;

richiamata la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008;

richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

visti i pareri tecnici favorevoli del Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia e dell’Area Vigilanza ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l’esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli

Voti contrari

Astenuti

Su n.            Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n. 32 al PRGC, per la modifica dell’art. 16, comma 9 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione, che si compone di un elaborato in formato A4 predisposto dall’arch. Lucia Ferraris, con studio a Novara in Via Passalacqua n. 10, nel mese di aprile 2016, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE inoltre il seguente elaborato a firma dell’arch. Roberto Gazzola in data novembre 2016:
  - Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;
3. DI DICHIARARE che, in base alle motivazioni dettagliatamente esplicitate nell’allegata “*Relazione O.T.C. VAS per la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS*”, la presente variante al PRG è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;
4. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
  - a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente;
  - b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - d) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
  - e) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive;
  - f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
- e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";
5. DI DICHIARARE che non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione della capacità insediativa residenziale;
  6. DI DARE ATTO che, vista la procedura eseguita di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune ha ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
  7. DI DARE ATTO che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
  8. DI DARE ATTO che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione di Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442;
  9. DI APPROVARE a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
  10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Variante sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
  11. DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, delibera di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.